

COMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO

Provincia di Pisa



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE
DIRETTA DELLA TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 18.05.2011

Art. 1 – Oggetto

1. L'Amministrazione comunale, nella ricerca di migliorare il servizio riguardante le modalità di pagamento delle imposte e tasse comunali, ha inteso procedere alla riscossione diretta della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione diretta della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente ai sensi degli articoli 3 comma 4, e 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di ogni altra disposizione normativa.
3. Ai sensi dell'art. 36 della Legge 388 del 23 dicembre 2000, la riscossione spontanea della tassa è prevista secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso.

Art. 2 - Gestione diretta

1. La gestione della Tarsu viene curata dall'Ufficio Tributi mediante le seguenti operazioni preordinate alla riscossione diretta:
 - a) formazione dell'elenco dei contribuenti Tarsu sulla base del ruolo dell'esercizio precedente, delle nuove iscrizioni, delle cancellazioni e degli accertamenti d'ufficio ascrivendo ad ogni contribuente l'importo del tributo e delle addizionali;
 - b) visto di esecutività a cura del Funzionario Responsabile del tributo sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato;
 - c) stampa e spedizione ai contribuenti interessati, a mezzo del servizio postale ordinario, almeno 20 giorni prima della scadenza della prima rata, di una comunicazione con allegati n. 5 bollettini di conto corrente postale personalizzati e precompilati con gli importi da versare e le scadenze (n. 4 bollettini per il versamento rateale e n. 1 bollettino per l'eventuale versamento in soluzione unica);
 - d) acquisizione dei versamenti, man mano che gli stessi pervengono, al fine di tenere costantemente aggiornate le posizioni di ogni singolo contribuente e trasmettere all'Ufficio di Ragioneria le risultanze contabili complessive;
 - e) verifica dei versamenti ed applicazione degli interessi legali, calcolati giornalmente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere effettuati, sugli importi versati oltre i termini da addebitare al contribuente in occasione dell'invio dell'avviso di pagamento per il successivo periodo d'imposta. .

f) L'ammontare dell'Addizionale Provinciale debitamente documentata tramite un prospetto riassuntivo delle somme da riscuotere, dovrà essere versato alla Provincia direttamente dal Comune o dal gestore del servizio, specificandone la causale, secondo le modalità di pagamento e comunque, concordate con l'Amministrazione Provinciale.

Art. 3 – Pagamento volontario

1. Le scadenze per il pagamento della tassa vengono di seguito indicate:

- a) la prima rata di norma entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, e comunque in funzione dei tempi di approvazione del bilancio di previsione;
- b) le rate successive con scadenza bimestrale a partire dalla scadenza della prima rata.
- c) L'eventuale versamento in soluzione unica deve avvenire entro il termine di scadenza della prima rata.

2. I contribuenti del Comune di Castelfranco di Sotto possono effettuare i versamenti relativi alla Tarsu con le seguenti modalità:

- a) mediante specifico bollettino di c/c postale dedicato all'incasso della Tarsu intestato al Comune di Castelfranco di Sotto;
- b) mediante versamento diretto presso lo sportello della banca che gestisce la Tesoreria comunale. L'operatività di tale modalità è subordinata ad un'apposita convenzione con il Tesoriere comunale;
- c) mediante versamento on line tramite il sito internet di Poste Italiane. L'operatività di tale modalità è subordinata ad un'apposita convenzione con le Poste.

Art. 4 - Avviso pagamento

1. Qualora il contribuente non provveda al pagamento volontario delle rate alla prescritta scadenza, il Comune procede all'emissione di un sollecito di pagamento, trascorsi 15 giorni dall'invio, senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento, si procede alla notifica, al medesimo, mediante servizio postale con raccomandata A.R., di apposita richiesta di pagamento del tributo dovuto e delle addizionali.

Art. 5 - Avviso di accertamento per omesso / parziale versamento

1. Limitatamente ai soli contribuenti che non hanno provveduto al pagamento dell'avviso di cui al precedente art. 4, l'ufficio tributi notificherà un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 296/2006 – Legge Finanziaria per il 2007 .
2. Il provvedimento dovrà essere notificato entro il termine decadenziale di cinque anni dalla data di scadenza del pagamento dell'avviso di cui al precedente art. 4 e dovrà contenere :
 - a) la denominazione dell'Ente creditore;
 - b) le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica;
 - c) il codice fiscale o partiva Iva;
 - d) l'indicazione dell'ubicazione della superficie tassabile, nonché il parametro di riferimento (mq);
 - e) l'importo della tariffa deliberata al mq/annuo e la relativa categoria;
 - f) l'importo distinto analiticamente per tributo, addizionali ed eventuali oneri accessori;
 - g) l'importo degli interessi legali maturati, calcolati giorno per giorno dal giorno successivo alla scadenza della seconda rata fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento per parziale/omesso versamento;
 - h) la sanzione amministrativa pari al 30% della tassa dovuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997;
 - i) l'importo totale dovuto;
 - j) scadenza del pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo;
 - k) l'organo presso cui è possibile ricorrere.

Art. 6 – Riscossione agevolata

1. Su istanza del contribuente iscritto negli elenchi di cui al precedente art. 2 si può concedere, per gravi motivi economici e per somme ingenti la dilazione del carico tributario.

Art. 7 - Riscossione Coattiva

1 Nei casi di mancato pagamento, l'Ufficio, a pena di decadenza, provvede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento di cui all'art. 6 è divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. 507/1993, alla riscossione coattiva mediante la procedura prevista dal regio decreto n. 639 del 1910, con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero

credito a totale carico del debitore. E' altresì prevista la facoltà di riscossione tramite ruolo coattivo se affidata a Equitalia Servizi SpA o alle sue società partecipate, a seguito della riforma della riscossione avviata con il D.L. 203/05 e secondo le disposizioni in essa contenute.

Art. 8 – Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto negli elenchi rispetto a quanto stabilito dalla commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio tributi dispone lo sgravio o il rimborso.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta negli elenchi, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione della occupazione o conduzione dei locali tassati, è disposto dall'ufficio tributi entro 180 gg dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del Dlgs 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro 3 mesi dalla emissione della comunicazione del versamento.
3. In ogni caso, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'effettuazione del rimborso da parte dell'ente deve avvenire entro 180 gg dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura degli interessi legali vigenti.

Art. 9- Disposizioni finali

1 Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi nazionali e regionali.

Art. 10- Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11 – Entrata di vigore

1 Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2011.